SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero degli affari esteri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. **263**.

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonché, alla lettera *f)*, la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera *i)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009;

Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 maggio 2010;

Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono state accolte;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno 2010;

Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia espressi, rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010;

Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica;

Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all'utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e contenimento della spesa pubblica»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato: «decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera *f)*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 2.

Identità dei Centri

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti.

5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

Art. 3.

Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera *i)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.

Art. 4.

Assetto didattico

1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera *a)*, sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera *b)*, sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera *a)*, hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera *c)*.

5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo è così determinato:

a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera *b)*, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera *b)*, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera *b)*, sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*;

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

Art. 5.

Assetto organizzativo

1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:

a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera *a)*, secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

c) sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;

d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera *e)*, composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera *d)* e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

Art. 6.

Valutazione e certificazione

1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.

3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
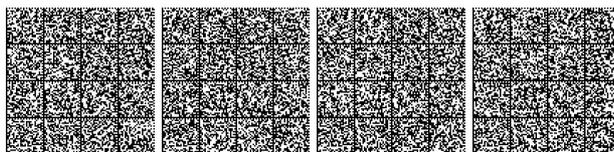
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, così come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.

6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

Art. 7.

Organi collegiali dei Centri

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;

b) il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Gestione amministrativo-contabile

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.

2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso i Centri è effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.

Art. 9.

Dotazioni organiche

1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *c)*.

2. L'organico di cui al comma 1 è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico già previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, è definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali,

nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

4. L'organico di cui al comma 3 è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *e)*, del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.

6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

Art. 10.

Monitoraggio e valutazione di sistema

1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.

3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.

Art. 11.

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri è graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.

2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.

3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È, altresì, abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, è effettuato a partire dall'anno scolastico in cui è riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.

8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.

9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri già istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

10. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare rife-

rimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 9, ed è accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è il seguente:

«Art. 64 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

6-*bis*. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note al titolo.

— Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2004, n. 51, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

— Il testo dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

«632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

— La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2007, n. 10.

— Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta*

velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). — 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.

1-*bis*. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1-*ter*. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-*bis*, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-*quater*. I regolamenti di cui al comma 1-*ter* sono adottati entro il 31 luglio 2008.

1-*quinquies*. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

1-*sexies*. All'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-*septies*) è aggiunta la seguente: "i-*octies*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente: "o-*bis*) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-*quater*)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-*quater*) e i-*octies*)".

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6-*bis*. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

8-*bis*. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";

b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.

8-*ter*. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

8-*quater*. Il contributo concesso dall'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

8-*quinquies*. All'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro,".

8-*sexies*. (Abrogato).

8-*septies*. (Abrogato).

8-*octies*. (Abrogato).

8-*novies*. (Abrogato).

8-*decies*. (Abrogato).

8-*undecies*. (Abrogato).

8-*duodecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-*septies* e 8-*novies* per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*undecies* e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

8-*terdecies*. Per i mutui di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*duodecies* estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-*septies* decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8-*quaterdecies*. (Abrogato).

8-*quinquiesdecies*. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

8-*sexiesdecies*. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-*quinquiesdecies* i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.

8-*septiesdecies*. (Abrogato).

8-*duodevicies*. All'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".

8-*undevicies*. (Abrogato).

8-*vicies*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

8-*vicies* semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.».

— Il testo del decreto-legge 1° settembre2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2008, n. 204.

— Il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1998, n. 120.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 41 *(Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)*. — 1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.

2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'àmbito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.
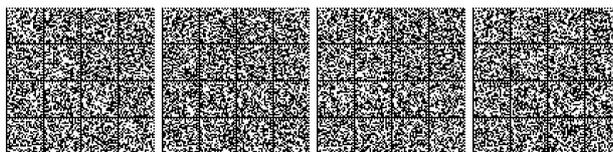
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.

6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.».

«Art. 43 *(Corsi di istruzione secondaria superiore)*. — 1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.

2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 41.

4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2009, n. 151.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2009, n. 162.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2008, n. 86.

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2007, n. 202.

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2008, n. 3.

— Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9 (Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 giugno 2010, n. 146.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 9 *(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)*.

"1-2 (*Omissis*).

2-*bis*. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3-13 (*Omissis*).».

— Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) è stata pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.

— Il testo della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 6 maggio 2008.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

— L'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, reca «Istituzione dei centri territoriali permanenti».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 19 *(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)*. — (*Omissis*).

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Per il dell'art. 9, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-*ter*, del citato decreto legislativo n. 59 del 2004:

«Art. 11 *(Valutazione, scrutini ed esami)*. — (*Omissis*).

4-*ter*. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:

«Art. 8 *(Certificazione delle competenze)*. — 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994:

«Art. 11 *(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti)*. — 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.».

Note all'art. 8:

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2001, n. 57, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006:

«Art. 1. — (*Omissis*).

616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 (Istituzione dei centri territoriali permanenti):

«Art. 4 *(Organico funzionale e integrato)*. — 1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri.

2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.

3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente la seguente:

tre docenti di scuola elementare;

due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia);

un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);

un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);

un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica);

preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.

4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.

5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.

6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.

7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.

8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonché del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro.

9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.

10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli adulti.

11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.».

— Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo.

— Per il testo del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse.

13G00055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Turrivalignani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Turrivalignani (Pescara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 gennaio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turrivalignani (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Melania Mucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Turrivalignani (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Di Cecco.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turrivalignani (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Melania Mucci.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietranico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pietranico (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietranico (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonella Palombo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietranico (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni rassegnate da un consigliere della lista di maggioranza in data 22 novembre 2012, non surrogato per espressa rinuncia degli aventi diritto a subentrare, il consiglio comunale si è ridotto ad undici componenti.

Le successive dimissioni di sei consiglieri, facenti parte della medesima lista, presentate personalmente il data 15 dicembre 2012, hanno causato il depauperamento dell'organo consiliare, che non può ricostituire il proprio plenum per l'esaurimento della lista di appartenenza, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pescara pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2012 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietranico (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonella Palombo.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccagloriosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccagloriosa (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccagloriosa (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccagloriosa (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Salerno, con provvedimento del 29 novembre 2012, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Salerno, con decreto del 19 dicembre 2012, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 20 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccagloriosa (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuseppina Supino.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Michele Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Michele Mondovì (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 27 gennaio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Michele Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Michele Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fulvio Ruffa.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele Mondovì (Cuneo).

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontelandolfo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pontelandolfo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, è composto dal sindaco e da sei membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontelandolfo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontelandolfo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Le dimissioni, rassegnate in tempi diversi da quattro consiglieri, hanno determinato il depauperamento dell'organo consiliare, ridotto a soli due componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Benevento pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontelandolfo (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Corato (Bari);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Perrone.

Il citato amministratore, in data 29 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata all'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongono, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2013.

Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive»;

Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove caratteristiche di stabilità dei prodotti, dovute all'impiego di processi di innovazione tecnologica;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;

Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20 luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonché il parere espresso, in data 8 febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 4, lettera *b)*, l'elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita dalla seguente:

"

Materiale esplosivo	**Valore di K**
Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)	3
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento.	1
Acido picrico e sue miscele	0,8
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.	0,6
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C**(1)**;prodotti analoghi nel comportamento.	0,3
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C**(1)**	0,2

NOTA(1): *Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera."*
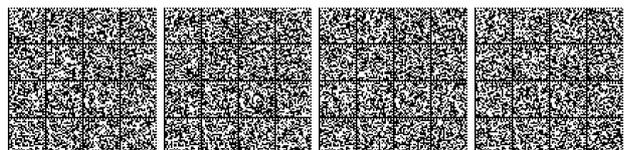
2. al paragrafo 4, lettera *c)*, l'elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K è sostituita dalla seguente:

"

Materiale esplosivo	Valore di K
Nitroglicerina.	3
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.	1,5
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili ; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento .	0,5
Tritolo , T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua , oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco) ; esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo . Polvere nera ; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C (1) ; prodotti analoghi nel comportamento.	0,4
Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.	0,3

NOTA(1): *Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi , si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.*"

b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«È anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla metà in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verrà determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera *c)*. Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;
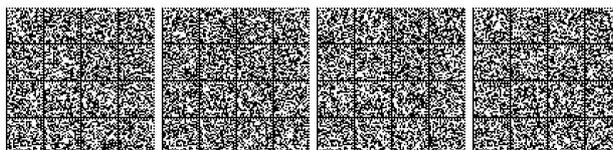
c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica), comma 3, la Tabella è sostituita dalla seguente:

“

TABELLA

Natura dell’esplosivo	Autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc.	Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi).	Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti	Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti	Città , centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti .
Nitroglicerina, materiali esplodenti di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti analoghi nel comportamento.	5	10	10	12	15
Tritolo, acido picrico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel comportamento.	4	8	8	10	12
Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4) .	3	6	6	8	10
Polvere nera , artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile, tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C**(1)**	3	5	5	6	8
polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C**(1)**	2,5	4,5	4,5	5,5	7,5
Artifizi ad effetto luminoso	1,5	3	3	4	6
Clorati	1	2	2	3	4

NOTA(1): *Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato . Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.* “;

2. al paragrafo 4, lettera *a)*, alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi.

Roma, 20 febbraio 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A01760
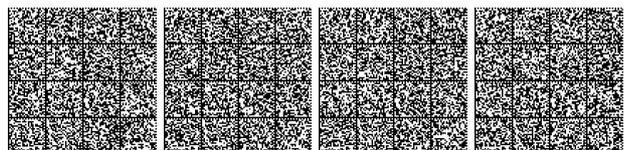
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 febbraio 2013.

Attivazione della Banca Dati delle Adozioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA GIUSTIZIA MINORILE

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Visto l'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha istituito la Banca Dati relativa ai minori dichiarati Adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale (BDA);

Visto il D.M. 24 febbraio 2004, n. 91, «Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili»;

Visto il D.M. 14 luglio 2004, «Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, relativa ai minori dichiarati adottabili», visto in particolare l'art. 38 comma 2 del decreto, ai sensi del quale l'attivazione della BDA è preceduta da un decreto dirigenziale emesso d'intesa dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che accerta l'installazione e l'idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione;

Considerato che l'applicazione informatica relativa alla formazione, tenuta e aggiornamento della Banca Dati delle Adozioni risulta installata, che essa è correttamente funzionante ed è alimentabile sia automaticamente — dai registri informatizzati in uso presso gli Uffici della giurisdizione minorile tramite Rete Giustizia — sia manualmente, così come certificato dalla Direzione Generale S.I.A.;

Dispongono:

La Banca Dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale, istituita ai sensi dell'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è attivata con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 15 febbraio 2013

Il capo Dipartimento per la giustizia minorile
CHINNICI

Il direttore generale S.I.A.
INTRAVAIA

13A01627

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Attuazione della direttiva 2011/75/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2011/75/UE della Commissione adottata in data 2 settembre 2011 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;

Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Considerato che il recepimento di tale direttiva 2011/75/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte, può considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;

Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 può ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 5 ottobre 2012, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 5 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 219
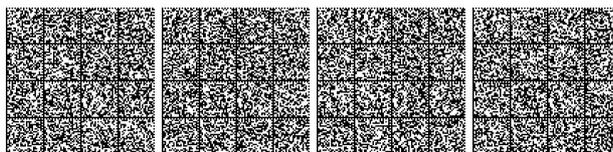
ALLEGATO

«ALLEGATO A

Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.

Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di elementi, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'am- bito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

A.1: Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

A.2: Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

AC: Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

CAT: Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)

Circ.: circolare

COLREG: Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR: Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR)

dell'IMO EN: European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI: European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS: International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procédures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)

HSC: High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC: International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione

civile) IEC: International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica

internazionale) IMO: International Maritime Organisation (Organizzazione marittima

internazionale)

ISO: International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU: International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA: Life saving appliance (mezzo di salvataggio)

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente

marino) MSC: Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

NOx: ossidi di azoto

SOLAS,: International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

SOx: ossidi di zolfo

Reg.: regola

Ris.: risoluzione

ALLEGATO
A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1

a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

b) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2009/26/CE della Commissione (1).

c) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2010/68/UE della Commissione (2).

d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.

e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.

f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.

g) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell'attestato di valutazione del progetto. h) I

requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformit
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso; b) per salvagenti anulari rigidi; c) per giubbotti di salvataggio.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) II, IV, — Ris. MSC 97 (73)	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II — Ris. MSC 97 (73)	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Giubbotti di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8,	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Tute per immersione e antiesposizione non classificate come giubbotti di salvataggio: — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio: — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Dispositivi di protezione termica	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/6, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Boette fumogene (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Dispositivi lanciasagole	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/18, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VII, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.18	Imbarcazioni di soccorso rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Battelli di emergenza veloci	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.2/1.3.			
A.1/1.23	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.25	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Meccanismo di sgancio per: a) imbarcazioni di salvataggio; e b) zattere di salvataggio, con uno o più tiranti.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Sistemi marittimi di evacuazione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.28	Mezzi di soccorso	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ.810 MSC dell'IMO.	B + D B + F
A.1/1.29 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/11, — Reg. X/3.	— Reg. III/11, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 5489 (2008).	B + D B + F
A.1/1.30	Materiali catarifrangenti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. A 658 (16) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Radiotelefono in VHF (ricetrasmittente) per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito negli allegati A.1/5.17 e A.1/5.18.			

1	2	3	4	5	6
A.1/1.32	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	Trasferito nell'allegato A.1/4.18.			
A.1/1.33	Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (passivi)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/4.23.			
A.1/1.35	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/3.38.			
A.1/1.36	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso — motore fuoribordo	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, allegato 10, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, allegato 11.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) allegato 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.48.			
A.1/1.41	Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Scala per pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.49.			
A.1/1.43 Cfr. nota c) del presente allegato A.1	Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regolamentazione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	— Allegato I, Reg. 14.	— Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	— Allegato I, Reg. 32.	— Allegato I, reg. 32.	— Ris. MEPC 5 (XIII) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Misuratori del tenore di olio minerale	— Allegato I, Reg. 14.	— Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/2.5	Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	— Allegato I, Reg. 31.	— Allegato I, Reg. 31.	— Ris. MEPC 108 (49) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi di trattamento dei reflui	— Allegato IV, Reg. 9.	— Allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC 159 (55) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	— Allegato VI, Reg. 16.	— Allegato VI, Reg. 16.	— Ris. MEPC 76 (40) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO_x a bordo	— Allegato VI, Reg. 13, — Codice tecnico NO_x 2008, — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO.	— Allegato VI, Reg. 13, — Codice tecnico NO_x 2008, — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (638) dell'IMO.	— Codice tecnico NO_x 2008, — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO_x	— Allegato VI, Reg. 4.	— Allegato VI, Reg. 4.	— Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/2.10 ex A.2/2.2	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	— Allegato VI, Reg. 4.	— Allegato VI, Reg. 4,	— Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sottofondo di rivestimento dei ponti	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 2 e parte 6 o allegato 2, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Estintori portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/18, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO.	— EN 3-7 (2004) incl. A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	Indumenti di protezione per estinzione incendi: — EN 469 (2005) incl. A.1 (2006) e AC (2006). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati: — EN 1486 (2007). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente: — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 15090 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 659 (2003) incl. A.1 (2008) e AC (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Autorespiratore ad aria compressa *Nota:* negli incidenti che coinvolgono merci pericolose è necessario utilizzare una maschera a pressione positiva.	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 136 (1998) incl. AC (2003), — EN 137 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.8	Respiratori ad aria compressa	— Reg. X/3. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7. *Nota:* questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005) incl. AC (2005), — EN 14594 (2005).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.9	Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— Ris. A 800 (19) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.10 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7.	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC 1165 dell'IMO, appendice A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Divisioni di classe "A" e "B", resistenza al fuoco a) divisioni di classe "A"; b) divisioni di classe "B".	Classe "A": — Reg. II-2/3.2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Reg. II-2/9 e Classe "A": — Reg. II-2/3.2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3 e allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — Circ. MSC 677 dell'IMO.	Dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Valvole: B + F
A.1/3.13	Materiali non combustibili	— Reg. II-2/3, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe "A" o "B"	Voce inclusa in A.1/3.26 e A.1/3.27.			
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili: a) tubature e raccordi; b) valvole; c) assemblaggi di tubature flessibili.	— Reg. II-2/4, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. A 753 (18) dell'IMO, — ISO 15540 (2001) — ISO 15541 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1273 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco *Nota:* se nella colonna 2 compare il termine «componenti di sistema» può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prove per verificarne la conformità ai requisiti internazionali.	— Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/9, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 4.	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: a) tranciati decorativi; b) sistemi di pitturazione; c) rivestimenti per pavimenti; d) rivestimenti per la coibentazione di tubature; e) adesivi utilizzati nella costruzione delle paratie di classe "A" e "B"; f) condotte combustibili.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 2 e parte 5 o allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — ISO 1716 (2002). *Nota:* se il materiale superficiale deve avere un determinato valore massimo calorifico, tale valore viene misurato in conformità alla norma tecnica ISO 1716.	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Mobili imbottiti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 8, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Componenti per letti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 9, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Serrande taglia fuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Condotte non combustibili che attraversano le paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			
A.1/3.24	Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			
A.1/3.25	Finestre e portellini tagliafuoco di classe "A" e "B"	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1203 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Aperture nelle paratie di classe "A" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Aperture nelle paratie di classe "B" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler) [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— ISO 6182-1 (2004), oppure — EN 12259-1 (1999) incl. A.1 (2001), A.2 (2004) e A.3 (2006).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.29	Manichette da incendio	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 14540 (2004) incl. A.1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.30	Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 1: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007), b) Categoria 2: (atmosfere esplosive con presenza di gas) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), — IEC 60079-1 (2007) incl. Corrigendum 1 IEC 60079-1 (2008), — IEC 60079-10-1 (2008), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2010), — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC)	Voce soppressa in quanto figura già in A.1/3.9 e A.1/3.28.			
A.1/3.32	Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1: parte 1, parte 8 e parte 10.	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 11,	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.35	Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11.	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4.	— Reg. III/34, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— EN 3-7 (2004) incl. A1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC 1165 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti)	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11.	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11.	— Ris. A.752 (18) dell'IMO, oppure, — ISO 15370 (2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO.	— ISO 23269-1 (2008), e in alternativa: Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a pieno facciale (maschera panoramica) o boccaglio completo per la fuga: — EN 402(2003). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga: — EN 1146(2005). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito chiuso: — EN 13794(2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Componenti di impianti a gas inerte	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Ris. A 567 (14) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 387 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 450 dell'IMO Rev. 1, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Circ. MSC 353 dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Ugelli degli impianti antincendio per friggitrici (automatici o manuali)	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Equipaggiamento da vigile del fuoco-cavo di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO.	— Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.46	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC.1 1270 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1270 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* gli impianti fissi o ad aria interna di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6.	— Circ. MSC 670 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A" (boccalini e prove di funzionamento).	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Circ. MSC 913 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.49 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali equivalenti a quelli di cui alla risoluzione A 123 (V)	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7.	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 123 (V) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7.	— Circ. MSC.11272 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	Trasferito nell'allegato A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9.	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A.1(2006). Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4 (1997), incl. AC(1999), A.1(2002) e A.2(2006). Rilevatori di calore; rilevatori di punti: — EN 54-5 (2000) incl. A.1(2002). Rilevatori di fumo — rilevatori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione: — EN 54-7 (2000) incl. A.1(2002) e A2(2006). A. Rilevatori di fiamma — rilevatori: — EN 54-10 (2002) incl. A1(2005). Punti di chiamata manuale: — EN 54-11 (2001) incl. A.1(2005). Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Estintori carrellati	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— EN 1866-1 (2007), oppure, — ISO 11601 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.53	Dispositivi di allarme antincendio-suonerie	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9.	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	Suonerie — EN 54-3 (2001), incl. A.1(2002) e A.2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008) o IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 4: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. A1 (2004) ossigeno. b) Categoria 3: (atmosfere gassose esplosive) — EN 50104 (2002) incl. A1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Boccalini a doppio uso (a spruzzo / a pioggia)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	Lance antincendio manuali — lance combinate PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009), — EN 15182-2 (2007) incl. A.1(2009). Lance antincendio manuali — con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009), — EN 15182-3 (2007) incl. A.1(2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Manichette (a naspo)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 671-1 (2001) incl. AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media-impianti fissi per il ponte di navi cisterne	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.8.1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Circ. MSC 798 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.58 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 6, 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.59 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere	— Reg. II-2/1, — Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(codice IBC).	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO (Codice IBC), — Circ. MSC 553 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1268 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.61 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* gli impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.	— Circ. MSC.1 1271 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.62 ex. A.2/3.32	Sistemi di estinzione a polvere chimica secca	— Reg. II-2/1.	— Reg. II-2/1, — Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti: Capitolo 11.	— Circ. MSC.1 1315 dell'IMO.	B + D B + E B + F

4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione".

Colonna 5: laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Bussola magnetica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008),	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.2	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	— Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie). — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Bussola giroscopica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 424 (XI) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Impianto radar	Trasferito negli allegati A.1/4.34, A.1/4.35 e A.1/4.36.			
A.1/4.5	Ausilio automatico per tracciamenti (ARPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.34.			
A.1/4.6	Ecometro	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 224 (VII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO allegato 4, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 9875 (2001) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 9875 (2000) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.7	Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 824 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 96 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche	Trasferito negli allegati A.1/4.20, A.1/4.21 e A.1/4.22.			
A.1/4.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniometro	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/4.11	Apparecchiatura Loran-C	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/4.14	Apparecchiature GPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Apparecchiature GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.16	Sistema di controllo della rotta (HCS)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 342 (IX) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO allegato 3, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/1.40.			
A.1/4.18	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	— Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. A 530 (13) dell'IMO, — Ris. A 802 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.19	Impianto radar per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37.			
A.1/4.20 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore dell'angolo del timone	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore del numero di giri delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.22 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore del passo delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), 8, 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 13.	— ISO 25862 (2009).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37			
A.1/4.25	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.35			
A.1/4.26	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.38			
A.1/4.27	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.36			
A.1/4.28	Sistema a ponte integrato	Trasferito nell'allegato A.2/4.30			
A.1/4.29	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	— Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 861 (20) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61996-1 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS).	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 232 (82) dell'IMO, — Circ. SN.1 266 dell'IMO. [I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Nel certificato "Modulo B" si deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati verificati].	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Bussola giroscopica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 821 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4(2010). *Nota:* ITU-R M. 1371-4 (2010) si applica solo qualora concordi con le prescrizioni della Ris. MSC 74 (69) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Impianti radar CAT 1	— Reg. V/18.	— Reg. V/19. — Ris. A 278 (VIII) dell’IMO, — Ris. A 694 (17) dell’IMO, — Ris. A 823 (19) dell’IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell’IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell’IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Impianti radar CAT 2	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell’IMO, — Ris. A 694 (17) dell’IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell’IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell’IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Impianti radar CAT 3	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell’IMO, — Ris. A 694 (17) dell’IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell’IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell’IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Impianto radar per unità veloci (CAT 1H, CAT 2H e CAT 3H)	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell’IMO, — Ris. A 694 (17) dell’IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell’IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell’IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: a) CAT 1 con opzione mappa; b) CAT 2 con opzione mappa; c) CAT 1 per HSC con opzione mappa; d) CAT 2 per HSC con opzione mappa.	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Riflettori radar — tipo passivo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008),	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Sistema di controllo della rotta per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 822 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Riflettore per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.43	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 94 (72), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.44	Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.45 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Mappe nautiche per radar di bordo	Voce soppressa in quanto figura nell'allegato A.1/4.38			
A.1/4.46	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	— Reg. V/18. — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1./4.47	Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-DR)	— Reg. V/20.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 163 (78) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	— Reg. V/23.	— Reg. V/23, — Ris. A 889 (21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO.	— Ris. A 889 (21) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Scala per pilota	— Reg. V/23, — Reg. X/3.	— Reg. V/23, — Ris. A 889(21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO.	— Ris. A 889 (21) dell'IMO, — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/4.50 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Apparecchiature DGPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Apparecchiature DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 Cfr. nota c) del presente allegato A.1	Lampada di segnalazione diurna	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 95 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/4.53 ex A.2/4.17	Amplificatore per bersagli radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78)dell'IMO.	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.54 ex A.2/4.31	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18.	— Reg. V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.55 ex A.2/4.36	Apparecchiature AIS SART	— Reg. III/4, — Reg. IV/14.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. MSC 246 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 247 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 256 (84) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4 (2010).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.56 ex A.2/4.35	Ricevitore Galileo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 233 (82) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3 (2010), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.57 ex A.2/4.32	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	— Reg. V/18.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 128 (75) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — IEC 62616 (2010), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62616 (2010).	B + D B + E B + F G

5. **Apparecchiature di radiocomunicazioni**

Note applicabili alla sezione 5: "Apparecchiature di radiocomunicazione".

Colonna 5: in caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente alle disposizioni della suddetta circolare.

Laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 385 (X) dell'IMO, — Ris. A 524 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (09/94).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.3	Ricevitore NAVTEX	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 148 (77) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F
A.1/5.4	Ricevitore EGC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 699 (17) dell'IMO, — Ris. A 700 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).	B + D B + E B + F
A.1/5.6	Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 696 (17) dell'IMO, — Ris. A 810 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 (2008), *Nota:* la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.	B + D B + E B + F
A.1/5.7	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/5.8	Ricevitore da 2 182 kHz	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/5.9	Generatore di allarme bitonale	Lasciato vuoto deliberatamente.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC *Nota:* conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.11	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. MSC 862 dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-10 (1999), oppure, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-10 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO (applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC), — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 807 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.14	Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonia *Nota:* conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M. 541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF	Trasferito nell'allegato A.2/5.8.			
A.1/5.17	Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — Ris. MSC 149 (77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A1/5.19	Inmarsat-F77	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003).	B + D B + E B + F

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.1/6.1	Luci di navigazione	— COLREG allegato I/14.	— COLREG allegato I/14, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 253 (83) dell'IMO.	— EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

Nessuna voce nell'allegato A.1.

8. **Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1. Costruzione — struttura, compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.1/8.1 Cfr. nota c) del presente allegato A.1	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici	— Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	— Reg. II-1/22-1, — Reg. II-1/23-3, — Reg. XII/12, — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	— IEC 60092-504 (2001), — IEC 60529 (2001), — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	B + D B + E B + F

ALLEGATO A.2

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. **Mezzi di salvataggio**

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.2/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 48 (66) dell'IMO (Codice LSA).		
A.2/1.2	Materiali per tute da immersione	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.		
A.2/1.4	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.1/1.29.			
A.2/1.5	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3.53)	— Reg. III/6.	— Ris. A 1021 (26) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 808 dell'IMO.	— ISO 27991 (2008)	

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.2/2.1	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO_x a bordo	Trasferito nell'allegato A.1/2.8.			
A.2/2.2	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Trasferito nell'allegato A.1/2.10.			
A.2/2.3	Altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO_x a bordo	— Allegato VI, Reg. 4.	— Allegato VI, Reg. 4.		
A.2/2.4	Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO_x	Trasferito nell'allegato A.1/2.9.			

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Estintori carrellati	Trasferito nell'allegato A.1/3.52.			
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, spazi ro-ro e ponte auto	Trasferito nell'allegato A.1/3.49.			
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Trasferito nell'allegato A.2/8.1.			
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (tipo a getto/ a spruzzo)	Trasferito nell'allegato A.1/3.55.			
A.2/3.5	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.7	Rivelatori di calore	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS).	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3.	— IEC 60079 (serie).	
A.2/3.9	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	— Reg. II-2/19.	— Reg. II-2/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 943-1 (2002) incl. AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005) incl. A1 (2009), — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	
A.2/3.10	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione	Trasferito nell'allegato A.1/3.40.			
A.2/3.11	Ugelli per impianti fissi di estinzione incendio a spruzzo di acqua sotto pressione per sale macchine	Trasferito nell'allegato A.1/3.10.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.12	Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguenti gassosi per locali macchine e sale pompe di carico	Trasferito nell'allegato A.1/3.45.			
A.2/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)	Voce stralciata			
A.2/3.14	Manichette (a naspo)	Trasferito nell'allegato A.1/3.56.			
A.2/3.15	Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10.	— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10.	
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.17	Punti di segnalazione a comando manuale	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.18	Dispositivi d'allarme	Trasferito nell'allegato A.1/3.53.			
A.2/3.19	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.48.			
A.2/3.20	Mobili imbottiti	Trasferito nell'allegato A.1/3.20.			
A.2/3.21	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.		
A.2/3.22	Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.		
A.2/3.23	Componenti degli impianti fissi antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri	— Reg. II-2/18.	— Reg. II-2/18.	— EN 13565-1 (2003), incl. A.1(2007).	
A.2/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.		
A.2/3.25	Paratie di classe C	— Reg. II-2/3.	— Reg. II-2/3.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1 e parte 5, o allegato 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Componenti di sistemi fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO_2).	— Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1318 dell'IMO.	Dispositivi automatici elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo: — EN 12094-1 (2003). Dispositivi automatici non elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo: — EN 12094-2 (2003). Dispositivi manuali di azionamento e bloccaggio: — EN 12094-3 (2003). Complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori: — EN 12094-4 (2004). Valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori: — EN 12094-5 (2006). Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio: — EN 12094-6 (2006). Ugelli per sistemi a CO_2: — EN 12094-7 (2000), incl. A.1 (2005). Raccordi flessibili: — EN 12094-8 (2006). Manometri e pressostati: — EN 12094-10 (2003). Dispositivi di pesatura meccanici: — EN 12094-11 (2003). Valvole di ritegno e valvole di non ritorno: — EN 12094-13 (2001) incl. AC (2002). Dispositivi odorizzanti per sistemi a bassa pressione a CO_2: — EN 12094-16 (2003).	
A.2/3.28	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media — impianti fissi per il ponte di navi cisterna	Trasferito nell'allegato A.1/3.57.			
A.2/3.29	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna	Trasferito nell'allegato A.1/3.58.			
A.2/3.30	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere	Trasferito nell'allegato A.1/3.59.			
A.2/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.		
A.2/3.32	Sistemi di estinzione a polvere chimica secca	Trasferito nell'allegato A.1/3.62.			

4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione"

Colonne 3 e 4: i riferimenti al capitolo V della convenzione SOLAS vanno intesi come riferimenti al testo della convenzione SOLAS 1974 emendato dal MSC 73 e in vigore dal 1º luglio 2002.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per unità veloci (ex pilota automatico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.40.			
A.2/4.3	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.41.			
A.2/4.4	Lampada di segnalazione diurna	Trasferito nell'allegato A.1/4.52.			
A.2/4.5	Riflettore per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.42.			
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistema di controllo della rotta	Trasferito nell'allegato A.1/4.33.			
A.2/4.8	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata GPS, GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 115 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	Trasferito nell'allegato A.1/4.44, A.1/4.50 e A.1/4.51.			
A.2/4.13	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Trasferito nell'allegato A.1/4.29.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.16	Sistemi di coperta	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/4.17	Amplificatore per bersagli radar	Trasferito nell'allegato A.1/4.53.			
A.2/4.18	Impianto di ricezione sonora	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.19	Bussola magnetica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta — unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Mappe nautiche per radar di bordo	Trasferito nell'allegato A.1/4.45.			
A.2/4.22	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.46.			
A.2/4.23	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.2.			
A.2/4.24	Indicatore di spinta	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.26	Dispositivo di orientamento	Trasferito nell'allegato A.1/4.9.			
A.2/4.27	Indicatore dell'angolo del timone	Trasferito nell'allegato A.1/4.20.			
A.2/4.28	Indicatore del numero di giri delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.21.			
A.2/4.29	Indicatore del passo delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.22.			
A.2/4.30	Sistema a ponte integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 15, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 15, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Circ. SN.1 288 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.31	Dispositivo di orientamento	Trasferito nell'allegato A.1/4.54.			
A.2/4.32	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.57.			
A.2/4.33	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.34	Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT)	— Reg. V/19	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 202 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 211 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 263 (84) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1307 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie)	
A.2/4.35	Ricevitore Galileo	Trasferito nell'allegato A.1/4.56.			
A.2/4.36	Apparecchiature AIS SART	Trasferito nell'allegato A.1/4.55.			

5. **Apparecchiature di radiocomunicazioni**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	EPIRB VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/8, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 805 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/13, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. COMSAR 16 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Trasferito nell'allegato A.1/5.19.			
A.2/5.4	Pannello di emergenza	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/5.5	Pannello di emergenza o di allarme	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008),	
A.2/5.6	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/5.7	Sistema di allarme di sicurezza della nave		— Reg. XI-2/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 147 (77) dell'IMO, — Circ. MSC 1072 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie).	
A.2/5.8 ex A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 80 (70) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — Convenzione ICAO, allegato 10, "Radio-Regulations".	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).	

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.2/6.1	Luci di navigazione	Trasferito nell'allegato A.1/6.1.			
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora	— COLREG 72 allegato III/3.	— COLREG 72 allegato III/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong — COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento).	

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.2/7.1	Apparecchiatura di movimentazione	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997.	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997.	— Circ. MSC.1 1229 dell'IMO.	
A.2/7.2	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa	Voce stralciata			

8. **Convenzione SOLAS, capitolo II-1 — Apparecchiature**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
A.2/8.1	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	— Reg. II-1/44, — Reg. X/3.	— Reg. II-1/44, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 12, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 12.»		

13A01647

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ge.Mag. - Società cooperativa», in Piove di Sacco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 giugno 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Ge. Mag. - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ge.Mag. — Società Cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Ge.Mag. - Società Cooperativa», con sede in Piove di Sacco (PD) (codice fiscale n. 04461020283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Potti nato a Padova il 10 ottobre 1961, ivi domiciliato in via Zabarella, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01618

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natural-Mente società cooperativa a r.l.», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «NATURAL-MENTE Società Cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 ottobre 2011, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 28 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio dei procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «NATURAL-M Ente Società Cooperativa a r.l.»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «NATURAL-MENTE Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lecce (codice fiscale 03806820753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959, ivi domiciliata in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01619

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Donna Futura società cooperativa per azioni in liquidazione», in Montecarotto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 luglio 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Donna Futura Società Cooperativa per azioni in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Donna Futura Società Cooperativa per azioni in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Donna Futura Società Cooperativa per azioni in liquidazione», con sede in Montecarotto (AN) (codice fiscale n. 02159890421) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Ricci nato ad Ascoli Piceno il 10/10/195, domiciliato in Ancona, in viale della Vittoria, n. 32.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01620

DECRETO 25 gennaio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Rosa società cooperativa agricola», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 agosto 2012 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che «La Rosa Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 febbraio 2012 e del successivo supplemento di verifica, concluso in data 15 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rosa Società cooperativa agricola»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «La Rosa Società cooperativa agricola», con sede in Brindisi (codice fiscale 02162880740) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Campanella nato a Brindisi il 25 giugno 1964, ivi domiciliato in Viale Commenda, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A01626

DECRETO 4 febbraio 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Maria SS. del Carmine società cooperativa sociale», in Nola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. del 9 gennaio 2012, n. 04/SGC/2012 con il quale la Società Cooperativa «Maria SS. del Carmine Società Cooperativa Sociale», con sede in Nola (Napoli) - c.f. 0399914215 - è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e l'avv. Bruno Mercurio ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del 3 gennaio 2013 e la successiva istanza pervenuta il 30 gennaio 2013 con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga, che si intendono qui richiamate;

Considerato che l'iscrizione presso l'Albo delle cooperative a tutt'oggi non risulta regolarizzata;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di portare a termine le operazioni inerenti la predetta regolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. Coop.va «Maria SS. del Carmine Società Cooperativa Sociale», sede in Nola (Napoli) - C.F. 03999141215 - costituita in data 20 marzo 2001, è prorogata fino al 31 marzo 2013.

Art. 2.

All'avv. Mercurio Bruno, nato a Roma l'11 agosto 1973 e residente a S. Antonio Abate (Napoli) in via Casa D'Auria n. 26, sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il predetto Commissario Governativo dovrà provvedere alla completa regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di portare a termine la procedura di iscrizione dell'ente presso l'Albo delle cooperative.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A01467

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 7 novembre 2012.

Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E L'INTEGRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il professor Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, recante delega al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione, professor Andrea Riccardi, per l'esercizio, tra gli altri, dei compiti e delle funzioni, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data l° marzo 2011, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012, concernente, tra l'altro, l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 delega le suddette funzioni al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Vista l'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per il triennio 2010/2012;

Ritenuto, in particolare, che l'Intesa medesima, ai fini della determinazione della quota-parte del «Fondo» destinata annualmente a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 2), nonché dei Comuni e delle Province (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, come quantificati «dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica»;

Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilità 2012»), che demanda alla «Tabella C», allegata alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità», così determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2012, del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 8.180.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventù», una dotazione finanziaria di euro 8.180.035,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2012, con il quale, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21910 del 24 maggio 2012, nonché del successivo versamento, effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 agosto 2012 sul conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (quietanza d'entrata n. 837 di cui al mod. 68 *TP)* per un importo di € 1.661.947,00, la dotazione finanziaria del cap. 853 - «Fondo per le Politiche Giovanili» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2012 - è stata incrementata di euro 1.661.947,00;

Ritenuto pertanto che, a seguito dell'incremento ora menzionato, gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2012, aventi la finalizzazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Fondo per le Politiche Giovanili»), quali risultanti «dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica» ammontano, alla data di emanazione del presente decreto, ad euro 9.841.982,00;

Visto il decreto del Ministro della gioventù in data 4 novembre 2001, recante «Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011», registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 119;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2012 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato in euro 7.353.353,24 le variazioni in aumento del C.D.R. n. 16, denominato «Gioventù», per l'Esercizio Finanziario 2012, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nel precedente Esercizio Finanziario 2011;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2012, che, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha disposto una riduzione, per un importo pari ad euro 3.000.000,00, onde destinare le relative risorse alla realizzazione di un bando straordinario in materia di servizio civile nazionale destinato alle zone colpite dagli eventi sismici della Regione Emilia Romagna;

Ritenuto che le risorse finanziarie non impegnate nel precedente Esercizio Finanziario 2011, e riportate, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al corrente Esercizio Finanziario, ammontanti, in ragione di quanto sopra esposto, ad euro 4.353.353,24, afferiscono interamente ad economie delle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventù in data 4 novembre 2001 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011»), risultando integralmente assolti, nel citato Eser-

cizio Finanziario 2011, gli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e degli enti locali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
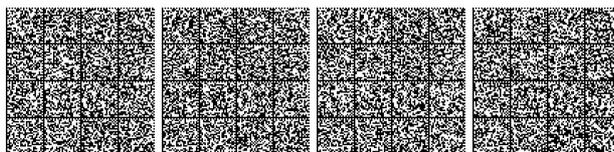
Visto, l'art. 2, comma 1, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 46,15% dello stanziamento annuale del «Fondo per le Politiche Giovanili» (pari pertanto, per il 2012, ad € 4.542.072,69);

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di «Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali» e di federalismo fiscale;

Visto l'art. 12, comma 11-*septies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente (già autorizzativa di trasferimenti compensativi, a finalità indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali), sancisce altresì la finalizzazione di quota-parte delle medesime riduzioni di risorse statali «al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria», sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati nella precedente Intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 18 novembre 2010;

Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Gioventù al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota UBRRAC 4225 P-4.7.1 in data 28 febbraio 2011) afferente, tra l'altro, l'eventuale sopravvenuta incompatibilità, a decorrere dal 2011, della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, incidendo entrambe, contestualmente e con diversificata finalizzazione, sulle medesime risorse finanziarie (la quota-parte, di pertinenza regionale del «Fondo per le politiche giovanili»);

Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con decreto n. 39761 in data l° giugno 2012 (così come peraltro avvenuto nel precedente Esercizio Finanziario 2011: decreto 50436 del 20 maggio 2011), ha ricompreso il «Fondo per le Politiche Giovanili» nell'ambito delle risorse statali a valere sulle quali possono essere disposte riduzioni, per la successiva attuazione di trasferimenti finanziari compensativi a favore delle Regioni, ai sensi dei citati art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 e art. 12, comma 11-*septies*, del decreto-legge n. 16/2012, ed ha contestualmente trasferito alle Regioni medesime, a valere sul citato «Fondo per le Politiche Giovanili» - E.F. 2012, euro 6.783.518,00;

Considerato che il menzionato decreto - M.E.F. n. 39761 in data 1° giugno 2012 risulta espressamente adottato sulla base «dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011» e secondo le modalità stabilite dall'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nelle seduta del 18 novembre 2010 e, pertanto, previo assenso delle Regioni medesime;

Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1, dell'Intesa 7 ottobre 2010, concordato in sede di Conferenza Unificata (trasferimenti alle Regioni per € 4.542.072,69, a valere sugli stanziamenti - E.F. 2012 - del «Fondo per le Politiche Giovanili»), risulta adempiuto a seguito del trasferimento finanziario a diverso titolo a favore delle Regioni, per il maggior importo di euro 6.783.518,00, disposto, pur sempre a valere sulle risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto n. 39761 in data 1° giugno 2012, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della citata Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni nella misura del 9,23% dello stanziamento annuale del «Fondo per le Politiche Giovanili», così come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, pari pertanto, per il 2012, ad euro 908.414,94;

Visto altresì l'art. 4, comma 2, della più volte citata Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province nella misura di euro 3.000.0000,00;

Considerato, conseguentemente, che gli stanziamenti del «Fondo per le Politiche Giovanili» per l'anno 2012, quali risultanti all'atto dell'emanazione del presente decreto (€ 9.841.982,00), decurtati dei già intervenuti trasferimenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore delle Regioni (€ 6.783.518,00), ammontano ad euro 3.058.464,00 e non risultano dunque sufficienti a far fronte agli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Province e dei Comuni ai sensi dell'Intesa del 7 ottobre 2010, consistenti in trasferimenti per complessivi € 3.908.414,94;

Ritenuto, tuttavia, di dover comunque assicurare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa del 7 ottobre 2010, all'uopo destinando, nella misura compensativa necessaria (€ 849.950,94), quota-parte delle economie delle risorse già destinate dall'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventù in data 4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011») alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», riportate al corrente Esercizio Finanziario 2012 in virtù dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2012, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti locali, secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Per l'anno 2012, alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», salvo quanto previsto dai commi 2 e 8, sono destinate unicamente le risorse finanziarie, aventi già analoga finalizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventù in data 4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011»), non impegnate nel pertinente Esercizio Finanziario e riportate al corrente Esercizio Finanziario 2012 in virtù dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ammontanti ad euro 4.353.353,24.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, euro 849.950,94 sono tuttavia destinati ad assicurare la necessaria copertura finanziaria alle Azioni e progetti destinati al territorio, di cui al successivo art. 4, onde assicurare l'adempimento degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Province e dei Comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per il triennio 2010/2012.

3. Le rimanenti risorse, quantificate in euro 3.503.402,30, sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:

a) Compartecipazione finanziaria, ai sensi della normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti pubblici, aventi ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani;

b) Valorizzazione degli esiti dei numerosi interventi, in corso di realizzazione ovvero realizzati in passato ed ultimati avvalendosi delle risorse finanziarie del «Fondo per le politiche giovanili», in particolare mediante studi aventi ad oggetto la rilevazione, previa costruzione di specifici indici qualitativi, dei connessi output delle iniziative medesime, nonché l'individuazione di best practice da elevare a sistema, replicabili sul territorio per il tramite degli enti competenti;

c) Studi, indagini e rilevazioni prodromici all'elaborazione e all'adozione, da parte dell'organo di indirizzo politico nell'esercizio delle funzioni di Governo di indirizzo e coordinamento sulla materia, di un Piano Nazionale per i Giovani, conformemente alla analoga prassi adottata dagli altri Paesi dell'Unione Europea;

d) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attività, da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno già manifestato la propria disponibilità in merito (Vigili del fuoco, Guardia costiera, Marina militare, Croce Rossa Italiana), di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, di servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale.

4. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 3, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali, nonché tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che comunicare ai giovani le opportunità loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro delegato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attività informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma

comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 3, 4 e 5, il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale può stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n.15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalità di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Analoghi accordi possono essere stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralità di comuni, ovvero una pluralità di province, possono altresì essere realizzate stipulando convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2012, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.

8. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, eventuali incrementi e riduzioni, nel corrente Esercizio Finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3.

Trasferimenti indistinti alle Regioni - Patto di stabilità interno - Federalismo fiscale

1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento alle Regioni, a valere sugli stanziamenti del «Fondo per le Politiche Giovanili», con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 39761 in data l° giugno 2012, di cui alle premesse, di risorse pari ad € 6.783.518,00, si intendono integralmente assolti, per l'anno 2012, gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle Regioni medesime, derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, concernente la ripartizione del Fondo - triennio 2010/2012.

Art. 4.

Azioni e progetti destinati al territorio

1. A valere, in parte sugli stanziamenti per l'Esercizio Finanziario 2012 quali risultanti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilità 2012») e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati nelle premesse (euro 3.058.464,00), in parte sulle risorse di cui all'art. 2, comma 1 (euro 849.950,94), per l'Esercizio Finanziario 2012 la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province è stabilita in euro 3.908.414,94. In particolare, in conformità all'art. 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 908.414,94 è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro è destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province.

2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del cofinanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.

Art. 5.

Attività strumentali

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventù adeguate professionalità.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 194

13A01761

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 febbraio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 50).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il predetto stato emergenziale è stato prorogato fino al 30 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della regione Toscana del 2 ottobre 2012 e del 28 dicembre 2012;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana è individuata, a partire dal 1° dicembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 30 novembre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.

4. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse finanziarie di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010. Il predetto Dirigente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2013

Il capo del Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

ALLEGATO *1*
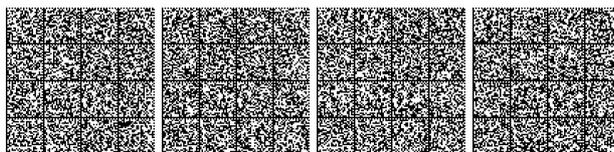
	Prov	Amministrazione pubblica ordinariamente competente	Titolo intervento	Importo Assegnato
1	LU	Comune di Fosciandora	Intervento di ripristino del movimento franoso a monte S.C. per Lupinaia -completamento	276.000,00
2	MS	Comune di Podenzana	Intervento di ripristino del movimento franoso a monte della strada S.C.Segalaro - S.C. Casalina - S. C. Gaggio	270.000,00
3	MS	Provincia di Massa Carrara	S.P. 6 Bergiola - Interventi di messa in sicurezza della zona a monte di Lavacchio - II Lotto	1.550.000,00
4	MS	Provincia di Massa Carrara	S.P. 10 Tenerano - Ripristino sede stradale mediante muri cellulari	350.000,00
5	MS	Provincia di Massa Carrara	S.P. n. 20 di Montedivalli - consolidamento corpo stradale con micropali	250.000,00
6	MS	Provincia di Massa Carrara	Intervento di ripristino movimento franoso a monte della S.R. 445 della Garfagnana	440.000,00
			totale	**3.136.000,00**

13A01625

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2013.

Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)* dello stesso decreto;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante modifiche all'art. 13 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

Visto il provvedimento della CONSOB, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dei soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 i destinatari "inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico";

Su proposta della Unità di Informazione Finanziaria;

Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:

a. "finanziamento del terrorismo": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e

ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti";

b. "Paesi o territori a rischio": i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

c. "riciclaggio": ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione";

d. "UIF": l'Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2.

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano alle società di revisione e ai revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (*infra* revisori). Per "enti di interesse pubblico" si intendono quelli di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Art. 3.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.

5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza

con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, i destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell'ambito della attività professionale svolta e in conformità con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi.

9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *b)* del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.

Art. 4.

Obbligo di segnalazione

1. I destinatari adempiono l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività professionale. In tale ambito sono inclusi gli incarichi di due diligence.

2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi, i destinatari segnalano alla UIF le operazioni o gli atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto di possibili attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La mera decisione da parte del cliente di revocare l'incarico non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

4. Le dimissioni dall'incarico non esimono i destinatari, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, dall'effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata dell'incarico.

Art. 5.

Strumenti di selezione automatica

1. I revisori possono avvalersi di strumenti di selezione automatica delle operazioni anomale basati su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e modalità delle stesse.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette si distingue dall'obbligo di comunicazione delle misure di congelamento applicate, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

3. I destinatari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

4. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati nel provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera ebis del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni.

Roma, 30 gennaio 2013

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: l'attività esercitata; la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo di appartenenza; i poteri di rappresentanza; la struttura di proprietà o di controllo; il titolare effettivo.

1.1. Il cliente fornisce informazioni che risultano palesemente difformi dalle evidenze riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione.

1.2. La documentazione contabile sembra essere manipolata, ovvero è presente solo in fotocopia o in formato elettronico ove dovrebbe essere presente in forma originale.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione della prestazione, senza alcuna plausibile giustificazione.

2.1. Il cliente rifiuta di concedere accesso alle registrazioni contabili, ovvero alle strutture (propri clienti, fornitori, consulenti) dalle quali possono essere acquisiti elementi utili per la revisione.

3. Il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie, quando effettua operazioni di significativo ammontare ovvero emergono all'attenzione del revisore operazioni della specie con controparti note per le medesime circostanze.

4. Il cliente è censito, ovvero è riconducibile a soggetti censiti ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero emergono all'attenzione del revisore controparti del cliente note per le medesime circostanze.

5. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ovvero in località apparentemente estranee alla propria zona di attività ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni o di specifiche esigenze.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO

6. Operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.

6.1. Effettuazione di operazioni complesse con controparti che esercitano attività non riconducibili a quella del cliente, specie se aventi ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze.

6.2. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o di convenienza economica dell'investimento.

6.3. Acquisto o vendita di beni o servizi a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

6.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero usualmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori, in assenza di giustificazioni debitamente documentate.
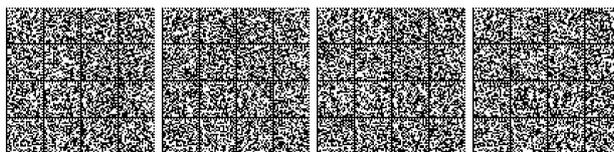
6.5. Effettuazione di operazioni complesse finalizzate a fornire una rappresentazione distorta della situazione economico patrimoniale della società.

7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con il piano industriale del cliente ovvero del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate.

7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.

7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.

7.3. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente.

7.4. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

7.5. Acquisto di beni a un prezzo sproporzionato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

7.6. Imprese che effettuano ripetuti pagamenti verso l'estero senza porre in essere altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.

7.7. Lettere di credito per operazioni di finanziamento commerciale internazionale incoerenti in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.

7.8. Operazioni d'importo significativo che coinvolgono organizzazioni non lucrative che presentano tra loro connessioni non giustificate (quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale).

7.9. Operazioni effettuate da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

8. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi di mercato ovvero effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, in assenza di qualsivoglia giustificazione.

8.1. Stipulazione di accordi contrattuali apparentemente riconducibili a contratti tipo, con variazioni atte a favorire la gestione o la movimentazione di denaro non prevista dal contratto tipo.

8.2. Versamento di anticipi che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.

8.3. Operazioni di vendita o spedizione ovvero scritture di rettifica insolite per natura o ammontare.

8.4. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati ovvero su titoli al portatore.

8.5. Alterazione delle registrazioni contabili, dei termini e delle condizioni di operazioni di importo significativo e inusuali per il cliente.

9. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi dal cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del cliente, qualora i rapporti commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.

9.1. Garanzie rilasciate da terzi non legati da rapporti con il cliente, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti.
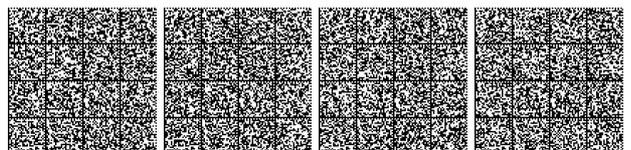
9.2. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.
9.3. Rilascio di fideiussioni a favore di terzi senza alcuna plausibile giustificazione.
9.4. Pagamento delle operazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
9.5. Finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali, ubicate nei suddetti Paesi.
9.6. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali ad opera di controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o territori a rischio, in assenza di adeguate giustificazioni.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO UTILIZZATE DAL CLIENTE

10. Ripetuti e ingiustificati pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi complessivamente rilevanti.
11.1. Pagamenti effettuati a titolo di compensi o anticipi spese in favore di amministratori o del personale.
11.2. Incasso di crediti in contante, specie se seguiti dal trasferimento degli stessi a terzi in assenza di ragionevoli motivi.
11.3. Frequenti trasferimenti di fondi da e/o a favore di soci in contante.
11.4. Operazioni di pagamento o incasso di fatture per contanti per importi rilevanti.

12. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, con presumibili finalità elusive degli obblighi antiriciclaggio, soprattutto se effettuate in contanti, in assenza di giustificate esigenze.
12.1. Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
12.2. Operazioni di pagamento o incasso di fatture per importi di poco inferiori ai limiti di legge con apparente ricorso a tecniche di frazionamento, in assenza di adeguate giustificazioni.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

13. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

14. Operazioni di investimento di natura finanziaria incoerenti, per caratteristiche e importi, con il profilo economico-patrimoniale o l'attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

15. Operazioni di emissione o collocamento di strumenti finanziari aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico–patrimoniale o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

16. Finanziamenti ottenuti sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi o territori a rischio.

17. Presenza di una pluralità di finanziamenti in assenza di garanzie fornite dal cliente o dall'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.

18. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi o territori a rischio.

19. Sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all'erogazione di servizi che, in base all'attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni.

20. Emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico di controparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di adeguate giustificazioni.

21. Pagamento di fatture con ricorso a modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (es. tramite conti di corrispondenza) o comportano l'intervento di terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di adeguate giustificazioni.

22. Pagamenti a fornitori per beni non ricevuti ovvero registrazione di scritture contabili fittizie.

23. Mancata presenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal cliente, specie se per ammontare significativo, in assenza di plausibili giustificazioni.

13A01628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca del divieto di vendita dei medicinali per uso umano «Vitamina C Salf»

Con la determinazione n. aRDV - 01/2013 del 14 febbraio 2013 è stato revocato il divieto di vendita, disposto con la determinazione aDV - 6/2012 del 1° agosto 2012, relativa ai medicinali:

medicinale: VITAMINA C SALF - 1000 mg/5 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 5 ml;

confezione: 008194033;

medicinale: VITAMINA C SALF 500 mg/5 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 5 ml;

confezione: 008194045.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. - Laboratorio farmacologico - Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG).

13A01762

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Iuliano Vincenza, nata a Torre Del Greco il 12 luglio 1956 - codice fiscale: LNIVCN56L52L259U - via Plammas n. 24 - 08040 - Baunei (fraz. Santa Maria Navarrese) - Marchio: 35 NU", già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 20 dell'8 febbraio 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Nuoro in data 5 febbraio 2013, verranno deformati.

13A01609

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Cadinu Francesco, nato a Nuoro l'8 dicembre 1971, codice fiscale: CDNFNC71T08F979E, piazza San Giovanni n. 5 - 08100 Nuoro, marchio: 91 NU" , già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 21 dell'8 febbraio 2013.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di Commercio di Nuoro in data 10 dicembre 2012, verrà deformato.

13A01611

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Canu Giulio, nato a Budoni l'8 maggio 1960, codice fiscale: CNAGLI60B08B248W, via Luca Cubeddu n. 29, 08100 - Nuoro, marchio: 110 NU", già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 22 dell'8 febbraio 2013.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di Commercio di Nuoro in data 8 novembre 2012, verrà deformato.

13A01612

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Urrai Luciana, nata a Villagrande Strisaili il 27 febbraio 1971, codice fiscale: RRULCN71B67L953Z, Vico Tuveri s.n., 08040 - Villagrande Strisaili, marchio: 111 NU", già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 23 dell'8 febbraio 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Nuoro in data 7 agosto 2012, verranno deformati.

13A01613

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Todde Giuseppe, nato a Nuoro il 18 agosto 1950, codice fiscale: TDDGPP50M18F979X, via La Maddalena n. 16, 08100 - Nuoro, marchio: 30 NU", già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 24 dell'8 febbraio 2013.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Nuoro in data 1° ottobre 2012, verranno deformati.

13A01614

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa "Murgia Arianna, nata a Elini il 31 ottobre 1976, codice fiscale: MRGRNN76R71D395O, via Carmine n. 4 - 08040 Elini, marchio: 95 NU", già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 19 dell'8 febbraio 2013.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di Commercio di Nuoro in data 26 settembre 2012, verrà deformato.

13A01615

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Fes (Marocco)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Abdelkrim Meliani, Vice Console onorario in Fes (Marocco), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Casablanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) vidimazioni e legalizzazioni;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Casablanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2013

Il vice direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01606

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Lubumbashi (Rep. Dem. Congo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Battista Zunino, Console Generale onorario in Lubumbashi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kinshasa della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kinshasa, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2013

Il vice direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01607

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bridgetown (Barbados).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Paola Baldi, Console onorario in Bridgetown (Barbados), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Caracas;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Caracas;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Caracas;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il vice direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

13A01608

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia S. Giuda Taddeo ai Cessati Spiriti, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2013, la Parrocchia S. Giuda Taddeo ai Cessati Spiriti, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di S. Giuda Taddeo, Apostolo, con sede in Roma.

13A01468

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Santo Volto di Gesù», in Settingiano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «Santo Volto di Gesù», con sede in Settingiano - località Martelletto (Catanzaro).

13A01469

Riconoscimento della personalità giuridica «Unione Ministri Provinciali dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali d'Italia», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'«Unione Ministri Provinciali dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali d'Italia», con sede in Roma.

13A01470

Modifica della denominazione della Parrocchia di S. Leone Vescovo, in Ordona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2013, la Parrocchia di S. Leone Vescovo, con sede in Ordona (Foggia), assume la nuova denominazione di «Parrocchia di Santa Maria del Principio in San Leone Vescovo», con sede in Ordona (Foggia).

13A01471

Soppressione del Santuario S. Maria «ad rupes», in Castel Sant'Elia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2013, viene soppresso il Santuario S. Maria «ad rupes», con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A01472

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectinomicina Cloridrato 10% liquido Dox-AL».

Con decreto n. 15 del 28 gennaio 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Dox al Italia S.p.a. largo Donegani n. 2 - Milano 20121 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SPECTINOMICINA CLORIDRATO 10% liquido dox al flacone da 1 kg – A.I.C. n. 103415016.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01616

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Budale».

Con decreto n. 14 del 28 gennaio 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Dechra Limited Talke Pits Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW - Stoke UK, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

BUDALE - Cartone con 5 ampolle- A.I.C. n. 104023015.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01617
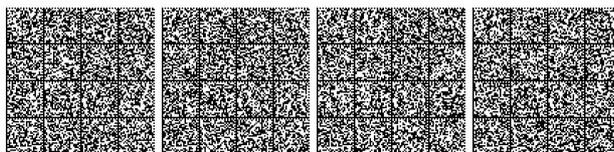
Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Prilactone».

Estratto provvedimento n. 100 del 31 gennaio 2013

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale – Francia.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Salute Animale Spa.

Specialità medicinale: PRILACTONE.

Confezioni autorizzate:

10 mg cpr flacone hdpe da 30 - NIN 103907073 - procedura europea EU/2/07/074/007;

40 mg cpr flacone hdpe da 30 - NIN 103907085 - procedura europea EU/2/07/074/008;

80 mg cpr flacone hdpe da 30 - NIN 103907097 - procedura europea EU/2/07/074/009.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 31/10/2012 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A01629

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Inoketam».

Con decreto n. 13 del 28 gennaio 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac 1Ere Avenue - 2065 M - L.I.D. - Francia 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario INOKETAM nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

"1000", flacone da 10 ml - AIC 101572016;

"500", flacone da 10 ml - AIC 101572028;

"200", flacone da 20 ml - AIC 101572030.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01630

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza, della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'«Azienda Agricola Rivola s.r.l.» in l.c.a. (gruppo MOBILINVEST Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. in l.c.a.), in Milano.

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 2013 è stato nominato componente del Comitato di Sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Azienda Agricola Rivola s.r.l. in l.c.a. (gruppo Mobilinvest Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. in l.c.a.) con sede in Milano, in sostituzione della dr.ssa Enrica Col, dimissionaria, l'avv. Francesco Nota Cerasi, esperto.

Il Comitato di sorveglianza della società Azienda Agricola Rivola s.r.l. in l.c.a. risulta, pertanto, composto dai signori: prof. avv. Raffaele Lener, presidente, dr. Fabrizio Neri, componente, avv. Francesco Nota Cerasi, componente.

13A01610

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-047) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
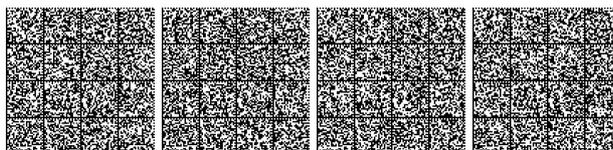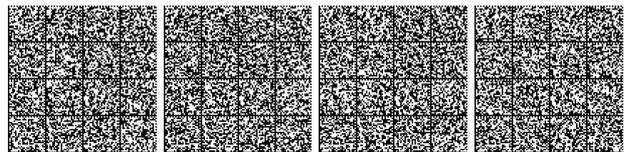
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00